



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato *“Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10 – ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2013;

VISTO in particolare l'art. 3 del precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca le funzioni già riconosciute all'ASSI, prima UNIRE, soppressa a norma dell'art. 23- *quater*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 135;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e segnatamente l'art. 16 rubricato *“Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;

VISTI la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il Decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze n. 482300 del 28 dicembre 2015 recante *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 5 marzo 2014 fgl 926, con il quale ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito al dirigente di I fascia dr. Emilio Gatto l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica;

VISTO il decreto n. 90297 del 10 dicembre 2014 con il quale alla dott.ssa Paola Finizio è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio dirigenziale di seconda fascia PQAI VIII – *“Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse”*, nell'ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, registrato alla Corte il 24 dicembre 2014 con n. 4574;

VISTA la Direttiva del Ministro n. 1079 del 29 gennaio 2016 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2016;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento prot. 182 del 19 gennaio 2016 che, nelle more della adozione della Direttiva dipartimentale per l'attività amministrativa e la gestione 2016, autorizza i titolari delle Direzioni generali del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca ad adottare i provvedimenti per lo svolgimento della ordinaria attività di gestione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 rubricato *“Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”* e segnatamente l'art. 12;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

VISTO altresì il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”,

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante “*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*”;

VISTO in particolare l’art. 2 del precitato decreto legislativo n. 449/1999 ai sensi del quale l’Unire contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi;

VISTO il parere n. 3951 del 10 dicembre 2014 con cui il Consiglio di Stato, Sezione II, esprimendosi in ordine alla natura giuridica dei rapporti tra Mipaaf e Società di corse, sulla base del modello convenzionale di cui alla determinazione Unire n. 3400/2005, ha affermato che nel caso di specie il finanziamento pubblico in favore delle società di corse “*si configura in buona sostanza come una sovvenzione che il soggetto pubblico si impegna a trasferire nell’ambito di un rapporto di natura autorizzatoria per la gestione di un servizio, di rilievo pubblicistico, connesso alla organizzazione delle corse dei cavalli. Le tre voci in cui si scompone il contributo (corrispettivo corse, corrispettivo riprese TV e corrispettivo impianti) servono a dare una giustificazione causale ad una erogazione che diversamente assumerebbe una configurazione del tutto casuale ed erratica*”;

VISTO altresì l’avviso dell’Agenzia delle Entrate di cui alla nota al protocollo Mipaaf n. 47248/2015 in ordine al regime fiscale applicabile, alla luce del parere reso dal Consiglio di Stato, alle somme da corrispondere alle società di corse;

VISTA la nota n. 2387-27/01/2016, acquisita al protocollo n.5839/2016 in pari data, con cui la Corte dei Conti, nell’ambito della procedura di controllo preventivo di legittimità sul decreto del Sottosegretario di Stato n. 4442/2015 recante “*Criteri generali per l’erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse e per la classificazione degli ippodromi classificazione*”, ha evidenziato un vizio parziale di incompetenza in relazione alle disposizioni contenute nell’art. 14, comma 3, riconducendo la disciplina dei rapporti tra Ministero e società di corse applicabile al 2016 nella sfera di attribuzione della struttura amministrativa, nella figura apicale del Direttore generale;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato n. 681 del 23.2.2016 con il quale l’organo politico, uniformandosi alle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti, ha confermato la disciplina dettata con il precitato decreto n. 4442/2015 stralciandone le disposizioni in materia di regolamentazione del rapporto per l’anno in corso;

VISTI i vigenti Regolamenti delle corse al trotto, galoppo in piano professionisti e galoppo in piano dilettanti ed ostacoli;

VISTI in particolare l’art. 7 e seguenti del Regolamento delle corse al trotto, art. 69 e seguenti del Regolamento delle corse al galoppo in piano e art. 98 e seguenti del Regolamento delle corse al galoppo ostacoli che disciplinano modalità e condizioni in base alle quali le società di corse possono chiedere ed ottenere l’autorizzazione a svolgere l’attività di organizzazione delle corse (*rectius* riconoscimento per il trotto);

PRESO ATTO degli obblighi che, a norma delle disposizioni dei Regolamenti sopra richiamati, le società di corse assumono all’atto della presentazione della istanza di autorizzazione (riconoscimento);

PRESO ATTO, altresì, delle Società di corse che attualmente risultano in possesso della prescritta autorizzazione in virtù della legittima disponibilità di un ippodromo idoneo ad ospitare corse;

TENUTO CONTO che con il citato parere n. 3951/2014 il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che “*la qualificazione giuridica più appropriata del rapporto di cui si discute sia quella dell’accordo sostitutivo, nell’ambito della*



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

disciplina di cui all'art. 11 della legge n. 241 del 1990. Si tratta, di un istituto che si inquadra nell'esercizio consensuale di funzioni pubbliche e che nei suoi tratti strutturali può mutuare i principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti, ma rimane entro uno schema organizzatorio di natura squisitamente pubblicistica”;

TENUTO CONTO dello stanziamento del capitolo n.2298 PG 1 “Corrispettivi a società di corse per gestione impianti e riprese televisive” di pertinenza CdR Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca- Esercizio finanziario 2016, pari ad euro 49.500.000,00;

PRESO ATTO che, come risultante dal verbale in data 16 febbraio 2015, non è stato possibile raggiungere l'accordo con le società di corse per la definizione della disciplina dei rapporti per l'anno 2016 in quanto il confronto avviato si è concluso con la manifestata indisponibilità da parte delle stesse a sottoscrivere accordi con l'Amministrazione alle condizioni economiche proposte, correlate alla consistente riduzione delle risorse stanziare in bilancio per l'anno 2016;

TENUTO CONTO, altresì, che gli accordi sottoscritti con le società di corse per il periodo gennaio-febbraio 2016, trovando il loro presupposto nella disciplina di cui al precitato art. 14 del decreto ministeriale n. 4442/2015, sono rimasti privi di efficacia;

POSTA pertanto la necessità di disciplinare le modalità di erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse per l'anno 2016 onde assicurare il finanziamento previsto dal richiamato art. 2 del d.lgs n.449/1999;

PRESO ATTO che, a tal fine, stante l'impossibilità di addivenire ad un accordo con le medesime società, si rende necessario provvedere in via unilaterale;

PRESO ATTO altresì che a partire dall'anno 2017 la disciplina dei rapporti con le società di corse sarà basata sul nuovo sistema di classificazione degli ippodromi di cui al precitato decreto ministeriale n. 681 del 23 febbraio 2016;

RICONOSCIUTO pertanto necessario che, nelle more dell'applicazione del nuovo sistema, la disciplina di erogazione della sovvenzione per l'anno 2016 sia stabilita in conformità ai criteri generali, già in vigore sino a tutto l'anno 2015, di cui alla precitata determinazione Unire n. 3400/2005 (cd. *modello Deloitte*), e tenuto conto, in particolare, della regolamentazione da ultimo stabilita con decreto n. 53561 del 28/7/2015 per il periodo 1° agosto - 31 dicembre 2015, registrato dalla Corte dei Conti con deliberazione n. SCCLEG/23/2015/PREV del 22 ottobre 2015, acquisita al prot. Mipaaf n. 78204;

PRESO ATTO del calendario delle corse per l'anno 2016 come definito con decreto n. 24108 del 24.3.2016 nonché dei decreti nn. 88564/2015, 5024/2016 e 14210/2016 con i quali è stato adottato rispettivamente il calendario di gennaio, febbraio e marzo 2016 e ritenuto di dover fare ad essi riferimento ai fini della determinazione dei parametri della stagionalità e densità delle corse previsti dal predetto *modello Deloitte*;

PRESO ATTO, in particolare, dei dati fisici degli impianti risultanti, in base alla documentazione agli atti dell'Amministrazione, alla data del 31 dicembre 2015,

TENUTO CONTO dell'Atto integrativo del contratto rep. 4673 sottoscritto con la Hippogroup Roma Capannelle spa il 5 agosto 2013 per la gestione degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse del trotto presso l'ippodromo delle Capannelle di Roma approvato con decreto n. 34146 del 7 agosto 2013 e, in particolare, delle modalità di determinazione del cd. “corrispettivo impianti” ivi previste;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

DECRETA

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di erogazione delle sovvenzioni in favore delle *Società di Corse* per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. La concessione della sovvenzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza.
2. Accedono alla sovvenzione le *Società di Corse*, in qualunque forma costituite, riconosciute ai sensi dei vigenti regolamenti delle corse che siano titolari di ippodromi stabilmente inseriti nel calendario nazionale delle corse e che manifestino la propria disponibilità a realizzare l'attività di corsa nell'anno 2016 secondo la programmazione stabilita con decreto n. 24108 del 24.3.2016.
3. Possono altresì accedere alla sovvenzione le *Società di Corse* che, avendo già svolto attività di corsa nell'anno 2016, con la presentazione dell'istanza di cui al comma 1, manifestino l'intendimento di non proseguire nello svolgimento dell'attività.
4. Nelle ipotesi di subentro di altra Società nella gestione di un ippodromo già inserito nel calendario delle corse e ammesso a sovvenzione, la società subentrante è tenuta a presentare istanza di sovvenzione entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dall'avvenuto riconoscimento.

Art. 3

Ammontare della sovvenzione e disposizioni generali

1. La sovvenzione spettante a ciascun ippodromo per l'anno 2016 si articola nelle voci "*impianti*", "*corse*" e "*riprese televisive*".
2. Le risorse complessivamente destinate al finanziamento delle *Società di Corse* per l'anno 2016, al netto delle somme già impegnate sullo stanziamento 2016, sono ripartite tra le predette voci come segue:
 - a) *Sovvenzione Impianti*: 33,71 milioni di euro;
 - b) *Sovvenzione Corse*: 6,6 milioni di euro
 - c) *Sovvenzione Riprese Televisive*: 7,18 milioni di euro.
3. La *Sovvenzione Impianti* è determinata dal prodotto tra il numero dei punti attribuiti a ciascun ippodromo in base alla scheda tecnica definita per l'anno 2016 in aderenza ai parametri stabiliti con determinazione n. 3400/2005, valorizzati secondo i dati fisici registrati al 31/12/2015, ed il valore del punto, fissato in euro 21.000,00 oltre IVA.
4. Fermo restando il valore del punto come definito al comma 3, l'Amministrazione si riserva di apportare variazioni compensative nella ripartizione dello stanziamento di cui al comma 2 all'esito dell'istruttoria delle istanze di ammissione alla sovvenzione.
5. La *Sovvenzione Riprese Televisive* è determinata secondo le disposizioni e negli importi di cui alle determinazioni n. 106 del 7 settembre 2006 ("*Criteri generali per la classificazione del sistema di riprese*").



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

televisive delle corse presso gli ippodromi italiani) e n. 4074 del 10 marzo 2006 (*“Determinazione corrispettivo riprese televisive”*).

6. La *Sovvenzione Corse* è determinata attraverso la ripartizione dello stanziamento di cui al comma 2, lettera b), parametrato al volume delle scommesse sui totalizzatori raccolte: a) nelle giornate in cui sono disputate corse presso l'ippodromo attraverso lo sportello di gioco per il quale la *Società di Corse* è titolare di concessione *ex lege* (cd. *“Quota interna”*); b) attraverso gli sportelli dei punti di accettazione scommesse esterni all'ippodromo (cd. *“Quota esterna”*). L'erogazione è disposta a consuntivo nei limiti delle risorse destinate a tale specifica voce di sovvenzione. Le predette disponibilità sono destinate nella misura del 60% alla remunerazione della Quota esterna e del 40% della Quota interna e sono ripartite tra le *Società di Corse*, attraverso l'applicazione di una percentuale fissa, identica per tutte, sui volumi di scommesse raccolte dall'ippodromo sui totalizzatori.
7. Nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 3, la *sovvenzione* è attribuita per la voce *“Impianti”* in misura proporzionale al periodo di attività dell'Ippodromo e, per le voci *“Riprese Televisive”* e *“Corse”*, in ragione dell'attività di corse svolta.
8. Il meccanismo di parametrizzazione della sovvenzione di cui al comma 7 è altresì applicato alle società di corse cui sia stato concesso il riconoscimento in via sperimentale anche agli effetti del finanziamento.
9. Nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 4, la sovvenzione annuale è attribuita a ciascuna *Società di corse*, per la voce *“Impianti”*, proporzionalmente al periodo in cui la stessa è stata titolare della gestione dell'ippodromo e, per le voci *“Riprese Televisive”* e *“Corse”*, in ragione dell'attività di corse svolta, e comunque, per la società subentrante, con decorrenza non anteriore al riconoscimento.
10. La *Società di Corse* non può vantare diritto ad altre somme a qualsiasi titolo ovvero ad adeguamenti o aumenti della sovvenzione determinata con il provvedimento di ammissione di cui all'art. 4, comma 3, anche nell'eventualità di modifiche all'ippodromo o agli impianti in esso contenuti o di variazioni del calendario delle corse. Sono fatte salve, in relazione alla sola sovvenzione *“riprese televisive”*, le variazioni compensative che comportino lo spostamento di giornate di corse da un campo ad altro, nei limiti comunque della spesa massima originariamente prevista.
11. L'ammontare della sovvenzione è comunque ridotto nelle ipotesi di variazione in corso d'anno dei parametri cui è commisurata la *sovvenzione impianti* secondo il modello di cui alla determinazione n.3400/2005.
12. L'Amministrazione si riserva di riconoscere alle *Società di Corse* ulteriori erogazioni, sotto forma di incremento proporzionale dell'importo del valore del punto previsto per la *Sovvenzione Impianti*, nell'ipotesi in cui, in sede di assestamento del bilancio di esercizio 2016, sia stabilito un incremento degli stanziamenti iscritti al capitolo 2298 PG1 destinati al finanziamento delle *Società di Corse*.
13. L'ammontare complessivo delle sovvenzioni corrisposte alla *Società di Corse* non può superare i costi effettivamente sostenuti e riconosciuti ammissibili secondo l'elencazione di cui all'allegato 2 del presente decreto e a seguito delle verifiche da parte dell'Amministrazione di cui al successivo art. 6, comma 2.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

Art. 4

Modalità di presentazione dell'istanza

1. L'istanza di cui all'art. 2, comma 1, è redatta secondo l'allegato modello di autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 1), da inviare esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it.
2. L'istanza deve essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla comunicazione dell'Amministrazione dell'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo.
3. L'ammissione alla sovvenzione è disposta entro 30 giorni dalla scadenza del predetto termine con provvedimento del Direttore generale della direzione PQAI nel quale sono indicati gli importi massimi erogabili per ciascuna *Società di Corse* a titolo di *Sovvenzione Impianti* e *Sovvenzione Riprese Televisive*.

Art. 5

Modalità di erogazione degli anticipi

1. La *Sovvenzione Impianti* è erogata in dieci anticipazioni mensili ciascuna di importo pari ad un 1/12 del suo ammontare annuo.
2. La *Sovvenzione Corse*, quota interna e quota esterna, è erogata in acconto sui primi due quadrimestri dell'anno. La misura di ciascun acconto alla *Società di Corse* è determinata attraverso l'applicazione al volume delle scommesse raccolte nel quadrimestre di riferimento di una percentuale pari al 60% di quella risultante dal rapporto tra il volume delle scommesse raccolte dalla medesima *Società di Corse* nell'anno 2015 ed il totale delle scommesse raccolte nello stesso anno, distintamente per quota interna e quota esterna. Il valore di detta percentuale è comunicato dall'Amministrazione con il provvedimento di cui all'art. 4, comma 3.
3. La *Sovvenzione Riprese Televisive* è erogata in acconto in anticipazioni mensili, subordinate all'esito della verifica da parte dell'Amministrazione della conformità delle immagini delle riprese televisive delle corse trasmesse dall'ippodromo agli standard di qualità corrispondenti alla fascia allo stesso attribuita ai sensi della determinazione n. 106 del 7 settembre 2006.
4. La fatturazione degli acconti relativi alla *Sovvenzione Impianti* ed alla *Sovvenzione Corse* è effettuata, nelle modalità di cui alla legge n. 244/2007 a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello di scadenza del periodo di riferimento ovvero, per la *Sovvenzione Riprese Televisive*, a partire dal primo giorno successivo a quello di comunicazione dell'esito delle verifiche degli standard di qualità delle immagini, da completare, a cura della Commissione all'uopo preposta, entro il mese successivo a quello di messa in onda delle immagini.
5. Il pagamento degli acconti è disposto entro 60 giorni dal ricevimento della fattura indirizzata all'Ufficio identificato con codice univoco WG8JOR.
6. L'erogazione di tutte le anticipazioni di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario di apposita garanzia ai sensi dell'art. 10



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

Art. 6

Modalità di erogazione del saldo

1. Il saldo della *Sovvenzione Impianti*, della *Sovvenzione Riprese Televisive* e della *Sovvenzione corse* è erogato nei limiti delle risorse di bilancio a disposizione dell'Amministrazione ed in funzione dei costi ammissibili di cui all'art. 3, comma 13.
2. L'erogazione del saldo è subordinata ad entrambe le seguenti condizioni:
 - a) presentazione di una istanza di erogazione saldo, corredata di una rendicontazione contabile da presentare entro e non oltre il 1° marzo 2017 secondo apposito modello predisposto dall'Amministrazione. I documenti contabili prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all'originale secondo le disposizioni di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 445/2000 devono essere relativi a spese effettuate per prestazioni effettivamente sostenute per la gestione dell'impianto e l'organizzazione delle corse relativamente all'anno 2016, quietanzate, nonché coerenti con i costi ammissibili previsti all'allegato 2 al presente decreto. In caso di produzione della rendicontazione contabile in copia conforme all'originale, l'erogazione del saldo è altresì subordinata alla verifica da parte dell'Amministrazione della conformità delle copie presentate con gli originali in possesso del beneficiario;
 - b) verifica da parte dell'Amministrazione della effettiva ammissibilità delle spese presentate.
3. Il Ministero provvede all'istruttoria delle istanze e alle verifiche di cui al comma 2 tramite apposita Commissione nominata con provvedimento del Direttore generale della direzione PQAI.
4. La fatturazione del saldo è effettuata, previa determinazione dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna *Società di Corse* a titolo di *Sovvenzione corse* ai sensi dell'art. 3, comma 6, in base ai volumi delle scommesse accettate al 31.12.2016, all'esito della verifica da parte dell'Amministrazione dell'importo definitivo della sovvenzione dovuta, da completarsi entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione.
5. Nel caso in cui le spese rendicontate ritenute ammissibili a seguito della verifica contabile eseguita dall'Amministrazione risultino inferiori agli anticipi percepiti, la *Società di Corse* è tenuta a restituire le somme percepite in eccesso all'Amministrazione medesima.

Art. 7

Obblighi delle Società di Corse

1. Con l'istanza di ammissione alla sovvenzione la *Società di Corse* accetta di dare attuazione alla programmazione dell'attività di corsa stabilita per l'anno 2016 in base al decreto n. 24108 del 24.3.2016, impegnandosi al rispetto degli obblighi stabiliti dai vigenti regolamenti delle corse ed all'osservanza delle disposizioni impartite dall'Amministrazione al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività ippica.

Art. 8

Verifiche e controlli

1. L'Amministrazione, in aggiunta agli accertamenti previsti a norma dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 può procedere a verifiche amministrative, anche a campione, ed a visite ispettive al fine di accertare



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

l'osservanza degli obblighi gravanti sulle *Società di Corse* ed il mantenimento dei parametri in base ai quali è commisurata la *Sovvenzione Impianti*.

2. La *Società di Corse* si impegna a prestare tutta la collaborazione necessaria affinché il Ministero a mezzo di propri incaricati possa effettuare controlli su tutti gli elementi relativi alla gestione tecnica ed amministrativa delle corse e degli impianti.

Art. 9

Decadenza, revoca, rinuncia alla sovvenzione

1. Con provvedimento del Direttore generale è disposta la decadenza dalla sovvenzione assegnata, con recupero delle intere somme eventualmente versate, nel caso in cui la documentazione di cui all'articolo 6, comma 2, contenga elementi non veritieri o nell'ipotesi di mancata presentazione entro il termine fissato.
2. Con provvedimento del Direttore generale è disposta la revoca della sovvenzione, con recupero delle intere somme eventualmente versate, nelle ipotesi di mancato svolgimento dell'attività di corse assegnata all'ippodromo con il calendario nazionale delle corse 2016.
3. Nell'ipotesi di decadenza della *Società di Corse* dal riconoscimento la sovvenzione è erogata in relazione al periodo ed all'attività di corse effettivamente svolta.
4. La rinuncia alla sovvenzione annuale assegnata comporta la restituzione da parte del soggetto interessato di tutte le somme percepite.
5. Nell'ipotesi di violazione da parte della *Società di Corse* degli obblighi sulla stessa gravanti l'ammontare della sovvenzione può essere ridotto di un importo variabile dal 2 al 20% del corrispettivo impianti, stabilito in relazione alla gravità della violazione stessa accertata ai sensi dell'art. 8. Resta salva la possibilità per l'Amministrazione di procedere nei casi più gravi alla revoca della sovvenzione. Il procedimento di riduzione della sovvenzione o di sua revoca è condotto nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 241/1990.

Art. 10

Garanzie

1. Ai fini dell'ammissione alla sovvenzione e a garanzia del corretto adempimento degli obblighi a carico della *Società di Corse*, la stessa si impegna a prestare idonea garanzia nelle forme di cui all'art. 1, lettere b) e c) della legge n. 348/1982, per un importo commisurato, complessivamente, al valore delle anticipazioni da erogarsi, ai sensi dell'art. 5, a titolo di *Sovvenzione impianti* ed al 70% dell'importo previsto a titolo di *Sovvenzione riprese televisive*.
2. La garanzia è costituita, pena la revoca della sovvenzione, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della istanza.
3. A seguito dell'avvenuta erogazione del saldo finale, l'Amministrazione restituisce al beneficiario la garanzia non escussa.
4. In caso di riduzione, per qualunque causa, della garanzia, la stessa dovrà essere reintegrata nel termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla richiesta del Ministero.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

Art. 11

Trattamento dei dati

1. La *Società di Corse* si assoggetta al trattamento dei dati da parte del Ministero ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice della Privacy) per le finalità connesse alla concessione della sovvenzione.

Art. 12

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La *Società di Corse* con la presentazione dell'istanza di sovvenzione dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti ed a comunicare gli estremi del conto corrente sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti della sovvenzione di cui al presente provvedimento.
2. La *Società di Corse* dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di revoca della sovvenzione.
3. La *Società di Corse* si impegna a dare immediata comunicazione al Mipaaf ed alla Prefettura -ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Il Direttore generale
Emilio Gatto